

XIX CONGRESSO NAZIONALE FARE

12-13-14 ottobre 2017 - CROWNE PLAZA VERONA

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

WORKSHOP

ISCRIZIONI

INFO UTILI

CONTATTI

**APPROVVIGIONAMENTI IN AMBITO OSPEDALIERO:
quale scenario alla luce dell'obbligo di adozione dei Criteri
Ambientali Minimi?**

Relatore: ■ Dr. Paolo Fabbri, Presidente Punto 3, Esperto di Green
Public Procurement



Punto 3

Punto 3 è una società di consulenza ambientale di Ferrara che dal 2003 realizza progetti per lo sviluppo sostenibile, specializzata, tra gli altri ambiti in **acquisti verdi**, **analisi di sostenibilità** e **responsabilità sociale d'impresa**.

www.punto3.info



Made in Punto 3



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info



Definizione

GPP (*Green Public Procurement*) = **Acquisti Pubblici Verdi**

è uno strumento di politica ambientale **obbligatorio**

Definizione della Commissione Europea:

“... l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

GPP: Contesto normativo



Comunicazione sulla Politica Integrata di Prodotto (COM(2003)302)

IPP – Incoraggia gli Stati membri UE ad adottare programmi nazionali per la diffusione del GPP



Piano di Azione Nazionale - PAN GPP DM 10 aprile del 2013

Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni e servizi su cui definire i 'Criteri Ambientali Minimi' (CAM)

Direttiva comunitaria 24 del 2014

Direttiva quadro sugli appalti pubblici in UE.

Codice degli Appalti

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

Regolamenta gli appalti pubblici in Italia
(D.Lgs n. 96 21 giugno 2017-Decreto Correttivo)



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

GPP in Europa: grado di applicazione su 10 Paesi

Denmark PAN GPP: presente Website Non obbligatorio	Italy PAN GPP: presente website Obbligatorio
Finland PAN GPP: presente Website GPP è obbligatorio solo per Governo centrale	Netherlands PAN GPP: presente website Obbligatorio
France PAN GPP: presente Website Non obbligatorio	Spain PAN GPP: presente website Obbligatorio (Barcellona)
Germany PAN GPP: presente Website Obbligatorio su alcuni Länd	Sweden PAN GPP: presente website Non obbligatorio
Ireland PAN GPP: presente Website Non obbligatorio	UK PAN GPP: presente website Non obbligatorio

Fonte: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/national_gpp_strategies_en.pdf



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 30

Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

1. *Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.*
2. *Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.*



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE

Allegato X dir.24, Allegato XIV dir 25, Allegato X dir. 23

- Convenzione OIL 87 sulla **libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione**;
- Convenzione OIL 98 sul **diritto di organizzazione e di negoziato collettivo**;
- Convenzione OIL 29 sul **lavoro forzato**;
- Convenzione OIL 105 sull'**abolizione del lavoro forzato**;
- Convenzione OIL 138 sull'**età minima**;
- Convenzione OIL 111 sulla **discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione**;
- Convenzione OIL 100 sulla **parità di retribuzione**;
- Convenzione OIL 182 sulle **peggiori forme di lavoro infantile**;
- **Convenzione di Vienna** per la protezione dello strato di **ozono** e **protocollo di Montreal** relativo a sostanze che riducono lo strato di **ozono**;
- **Convenzione di Basilea** sul controllo dei **movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi** e del loro smaltimento;
- **Convenzione di Stoccolma** sugli **inquinanti organici persistenti**;
- **Convenzione di Rotterdam** sulla procedura di previo assenso informato per taluni **prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale** (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC).



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 34- modifica Art. 23 del Decreto correttivo

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1. *Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli **obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi** nel settore della pubblica amministrazione **attraverso l'inserimento**, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144.*



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 34

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

2. I **criteri ambientali minimi** definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, **sono tenuti in considerazione** anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione **del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di **ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione**, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, **sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare**, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 34

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 **si applica per gli affidamenti di qualunque importo**, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione."



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

I criteri ambientali minimi

- sono **indicazioni di carattere tecnico** che devono essere utilizzate nelle procedure d'acquisto (specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione del contratto, requisiti di qualificazione del prodotto)
- qualificano gli appalti come “**verdi**” nell’ambito del Piano Nazionale GPP
- Sono elementi “**di base identificano un acquisto come verde**” e capaci di garantire un’adeguata risposta da parte del mercato
- **non precludono** la facoltà di aggiungere **ulteriori criteri** o di renderli più stringenti
- sottoposti a **revisione** periodica
- possono contenere considerazioni **etico-sociali**




Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Contenuto dei CAM



Fonte: Sergio Saporetti Ministero dell'Ambiente



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

CAM Adottati:

- **DM 11 gennaio 2017:** arredi per interni e prodotti tessili;
- **DM 25 luglio 2011:** ristorazione collettiva, derrate alimentari e serramenti esterni;
- **DM 07 marzo 2012:** servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione);
- **DM 8 maggio 2012:** acquisizione veicoli per il trasporto su strada;
- **DM 24 maggio 2012:** affidamento del servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti;
- **DM 6 giugno 2012:** guida per l'integrazione dei criteri sociali negli appalti pubblici;
- **DM 4 aprile 2013:** carta per copia;
- **DM 13 dicembre 2013:** attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio;
- **DM 13 febbraio 2014:** acquisto di cartucce e toner;
- **DM 11 gennaio 2017:** progettazione e lavori costruzione, ristrutturazione manutenzione di edifici;
- **DM 24 dicembre 2015:** ausili per l'incontinenza.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Lavori in corso

I CAM in revisione:

- ✓ Ristorazione collettiva
- ✓ Mezzi di trasporto
- ✓ IT

Nuovi CAM in definizione:

- ✓ Lavanolo



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 34

In sostanza

- ✓ **Obbligo** di inserire, nella documentazione di gara di **qualsiasi importo**, almeno le **specifiche tecniche** e le **clausole contrattuali** contenute nei **CAM approvati**
- ✓ **Obbligo** di tenere in considerazione i **CAM** come **criteri di valutazione** delle offerte per applicare il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa (per l'intero valore a base d'asta).
- ✓ Per i **CAM in edilizia** dovrà essere promulgato un **DM** che specifichi gli ambiti di applicazione dei CAM (singoli criteri, gruppi di criteri, i criteri nella loro interezza)



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 50- modifica Art. 33 del Decreto correttivo

Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

1. *Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad **alta intensità di manodopera**, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, **specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato**, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari **almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto**.*



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 69

Etichettature

1. Le **amministrazioni aggiudicatrici** che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con **specifiche caratteristiche** ambientali, sociali o di altro tipo, possono **imporre** nelle **specifiche tecniche**, nei **criteri di aggiudicazione** o nelle **condizioni relative all'esecuzione dell'appalto**, un'**etichettatura specifica** come **mezzo di prova** che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 69

Etichettature

- a) *i **requisiti per l'etichettatura** sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e **riguardano soltanto i criteri ad esso connessi**;*
- b) *i requisiti per l'etichettatura **sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori**;*
- c) *le **etichettature** sono stabilite nell'ambito di un **apposito procedimento aperto e trasparente** al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;*
- d) *le **etichettature sono accessibili** a tutte le parti interessate;*
- e) *i requisiti per l'etichettatura **sono stabiliti da terzi** sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.*



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 69

Etichettature

3. Se un **operatore economico** dimostra di **non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica** indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente **entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili**, l'amministrazione aggiudicatrice **accetta altri mezzi di prova**, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 69

Etichettature

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), **ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto** dell'appalto, le **amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l'etichettatura** in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 69

In sostanza

- ✓ possibile **imporre una specifica etichettatura** per definire specifiche tecniche e condizioni contrattuali nonché come criterio di aggiudicazione delle offerte per acquistare lavori, forniture o servizi con determinate caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, **purché siano coerenti all'oggetto dell'appalto.**
- ✓ è possibile accettare etichette che prevedono requisiti equivalenti;



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 87

Certificazione delle qualità ambientali

2. *Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.*



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 87

Certificazione delle qualità ambientali

Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 87

In sostanza

- ✓tra i criteri di **selezione** degli operatori economici è possibile richiedere la registrazione **EMAS** o la certificazione **ISO 14001** del sistema di gestione ambientale come dimostrazione di capacità tecniche e professionali relative al rispetto, da parte degli operatori economici, di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale; gli operatori economici **non hanno altri mezzi di prova alternativi** se non dimostrare che **non hanno avuto la possibilità** di ottenere le certificazioni entro i termini previsti per **motivi a essi non imputabili**;
- ✓rispetto alla possibilità di richiedere la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001 non c'è più la distinzione prevista dal D.Lgs. 163/2006 tra appalti di **lavori/servizi** e appalti di **forniture** (vedi artt. 40, 42 e 44 del D.Lgs. 163/2006),



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 93 - modifica Art. 59 del Decreto correttivo

Garanzie per la partecipazione alla procedura

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 93

Garanzie per la partecipazione alla procedura

*Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, **anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al **sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)**, ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.*

*Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano **almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso**, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (**Ecolabel UE**) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009*



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 93

Garanzie per la partecipazione alla procedura

*Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli **operatori economici** che sviluppano un **inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1** o **un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.***



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 93

Garanzie per la partecipazione alla procedura

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 93

Garanzie per la partecipazione alla procedura

*Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, **non cumulabile** con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli **operatori economici** in possesso del **rating di legalità e rating di impresa** o **della attestazione del modello organizzativo**, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o **di certificazione social accountability 8000**, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di **certificazione OHSAS 18001**, o **di certificazione UNI CEI EN ISO 50001** riguardante il sistema di gestione dell'energia o **UNI CEI 11352** riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della **certificazione ISO 27001** riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.*



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 93

Garanzie per la partecipazione alla procedura: un esempio



UNI CEI ISO 9000 50%



30%

65%



20%

72%



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 94

Principi generali in materia di selezione

2. La stazione appaltante può decidere di **non aggiudicare l'appalto** all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta **non soddisfa gli obblighi** di cui all'articolo 30, comma 3.



ALLEGATO X



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 95- modifica Art. 60 del Decreto correttivo

Criteri di Aggiudicazione dell'appalto

2. *Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le **stazioni appaltanti**, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, **procedono all'aggiudicazione degli appalti** e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, **sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** o **sulla base dell'elemento prezzo** o **del costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente **all'articolo 96**.*



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 95

Criteri di Aggiudicazione dell'appalto

3. Sono **aggiudicati esclusivamente** sulla base del criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base **del miglior rapporto qualità/prezzo**:

a) **i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica**, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) **i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro**;



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 95

Criteri di Aggiudicazione dell'appalto

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), **per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo**; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; **(offerte anomale)**

b) per i **servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate** o le cui **condizioni sono definite dal mercato**;

c) per i **servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. (soglia massima 209.000 euro)**



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Linee guida ANAC

- ✓ servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” sono quei servizi o forniture che **non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante** oppure che **rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali**.
- ✓ servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano **esigenze generiche e ricorrenti**, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltati, **richiedendo approvvigionamenti frequenti** al fine di assicurare la continuità della prestazione.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 95

Criteri di Aggiudicazione dell'appalto

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 **ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.**



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 95

Criteri di Aggiudicazione dell'appalto

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta **economicamente più vantaggiosa individuata** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di **criteri oggettivi**, quali gli **aspetti qualitativi, ambientali o sociali**, connessi all'oggetto dell'appalto.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 95

Criteri di Aggiudicazione dell'appalto (segue)

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

- a) **la qualità**, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, **accessibilità per le persone con disabilità**, progettazione adeguata per tutti gli utenti, **certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori**, quali OSHAS 18001, **caratteristiche sociali, ambientali**, contenimento dei **consumi energetici** e delle risorse **ambientali dell'opera o del prodotto**, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
- b) il **possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)** in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 95

Criteri di Aggiudicazione dell'appalto (segue)

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

c) il **costo di utilizzazione e manutenzione** avuto anche riguardo ai **consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi**, inclusi quelli esterni e di **mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio**, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;

d) **la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda** calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 95

Criteri di Aggiudicazione dell'appalto

7. **L'elemento relativo al costo**, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, **può assumere la forma di un prezzo o costo fisso** sulla base del quale gli **operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi**.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 95

Criteri di Aggiudicazione dell'appalto

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

A tal fine, **la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.**



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 95

Criteri di Aggiudicazione dell'appalto

13. **Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea** e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i **criteri premiali** che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al **maggior rating di legalità** e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il **maggior punteggi relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente** vi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 96

Costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

*1) **costi relativi all'acquisizione;***

*2) **costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;***

*3) **costi di manutenzione;***

*4) **costi relativi al fine vita**, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;*

*b) costi **imputati a esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.*



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 96

Costi del ciclo di vita

2. *Quando valutano i costi utilizzando un **sistema di costi del ciclo di vita**, le stazioni appaltanti **indicano nei documenti di gara i dati** che gli offerenti devono fornire e il **metodo che la stazione appaltante impiegherà** al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:*

- a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire ne' svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;*
 - b) essere accessibile a tutte le parti interessate;*
-



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011

Le stazioni appaltanti devono considerare **almeno** i seguenti **impatti energetici ed ambientali** relativi all'intero arco di vita utile dei veicoli (art. 4 c. 1):

- il consumo energetico;
- le emissioni di biossido di carbonio (CO₂);
- le emissioni di ossidi di azoto (NO_x);
- le emissioni di idrocarburi non metanici (NMHC);
- le emissioni di particolato.

Inoltre gli Enti e le società **devono** considerare anche gli **ulteriori impatti ambientali** definiti nell'ambito dell'attuazione del PAN GPP, ossia i “criteri ambientali minimi” (art. 4 c. 2).



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011

La metodologia prevede che siano considerati i costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi a:

- consumo energetico
- emissioni di CO₂
- emissioni di altre sostanze (NO_x, particolato e NMHC)

utilizzando i costi al grammo (o Kg.) riportati nella tabella allegata al

Decreto:

Tabella 2: Costi per le emissioni nel trasporto su strada

CO ₂	NO _x	NMHC	Particolato
0,04 EUR/kg	0,0088 EUR/g	0,002 EUR/g	0,174 EUR/g

Nel calcolo sono considerati il contenuto energetico dei vari carburanti, il chilometraggio dei veicoli, le emissioni per ogni Km e i costi al Kg. per le varie emissioni. Il D.Lgs. 24/2011 ha introdotto la considerazione dei costi operativi del ciclo di vita, di natura ambientale, nelle decisioni di acquisto di prodotti e servizi.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 96

In sostanza

- ✓ **mol**ti dei costi del ciclo di vita hanno una connessione con aspetti **ambientali ed energetici**, sia nell'ambito dei **costi diretti** (consumo energetico, consumo di risorse naturali, costi di raccolta, smaltimento e riciclaggio) che nell'ambito dei **costi indiretti**, ossia le “esternalità ambientali”.
- ✓ il criterio del costo del ciclo di vita ha bisogno di **alcune attenzioni** relative al metodo da utilizzare per calcolare i costi, e ai dati necessari al calcolo, soprattutto in merito alle esternalità ambientali
- ✓ Alcuni progetti sui metodi di calcolo del costo del ciclo di vita (Life-Cycle Costing, LCC) sono in corso in Europa (Svezia, Danimarca, Germania, Italia).
- ✓ Un dei progetto, finanziato dalla Commissione Europea, riguarda uno software da utilizzare negli appalti pubblici: “Life-Cycle Costing (LCC)”



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 144- modifica Art. 90 del Decreto correttivo

Servizi di ristorazione

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la **qualità dei generi alimentari** con particolare riferimento a quella di **prodotti biologici, tipici e tradizionali**, di quelli a **denominazione protetta**, nonché di quelli provenienti da **sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale**, il rispetto delle disposizioni ambientali in **materia di green economy**, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori.



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

(Allegato IX)

Allegato IX

Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144
(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e
Allegato IV - art. 19 dir. 23)

Codice CPV	Descrizione
da 55100000-1 a 55410000-7 da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica	Servizi alberghieri e di ristorazione



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

Art. 213

Autorità Nazionale Anticorruzione

- ✓ si concentra sull'**ANAC il flusso informativo relativo agli appalti pubblici.**
- ✓ ANAC gestisce, avvalendosi dell'Osservatorio dei contratti pubblici, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e si **occupa e il monitoraggio del grado di applicazione *dei Criteri Ambientali Minimi***



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

<http://www.minambiente.it/>



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Home | Contatti | Mappa Del Sito | Cerca Nel Sito

Acqua | Aria | Energia | Natura | Territorio



HOME

IL MINISTRO ▾

MINISTERO ▾

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ▾

UFFICIO STAMPA ▾

ARGOMENTI ▾



Venerdì, 26 Febbraio 2016

**Acqua: Galletti, il 3 marzo
approviamo piani di gestione**

DIREZIONI

- ✓ Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN)
- ✓ Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA)
- ✓ Direzione generale per la protezione della natura e del mare (PNM)
- ✓ Direzione generale per il clima ed energia (CLE)
- ✓ Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA)
- ✓ Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (SVI)
- Direzione generale degli affari generali e del



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

punto 3
progetti per lo sviluppo
sostenibile

<http://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi>



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



[Home](#) | [Contatti](#) | [Pec](#) | [Mappa Del Sito](#) | [Cerca Nel Sito](#)

[Acqua](#) | [Aria](#) | [Energia](#) | [Natura](#) | [Territorio](#)

[HOME](#) | [IL MINISTRO](#) ▾ | [MINISTERO](#) ▾ | [AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE](#) ▾ | [UFFICIO STAMPA](#) ▾ | [ARGOMENTI](#) ▾



GPP - Acquisti Verdi

GPP - ACQUISTI VERDI

- > [Il GPP: il contesto politico normativo](#)
- > [Il Piano d'azione nazionale per il GPP \(PAN GPP\)](#)
- > [I Criteri Ambientali Minimi \(CAM\)](#)
- > [La strategia europea *Consumo e Produzione Sostenibili*](#)
- > [Normativa e Documentazione](#)
- > [Pubblicazioni e Comunicazioni](#)
- > [Newsletter](#)
- > [Link](#)
- > [Contatti](#)



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info

punto 3
progetti per lo sviluppo
sostenibile

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Dott. Paolo Fabbri – Punto 3

paolo@punto3.info

333/6960362



Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



www.punto3.info